

REGOLAMENTO (CE) N. 3028/94 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1994

che ripristina i dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC ex 7304, 7305, ex 7306, originari delle Repubbliche di Croazia, Bosnia-Erzegovina, Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che beneficiano dei massimali tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 653/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 653/94 del Consiglio, del 21 marzo 1994, che stabilisce massimali e una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari delle Repubbliche di Croazia, Bosnia-Erzegovina, Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (1994) (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 1 del suddetto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è accordato alle Repubbliche di Croazia, Bosnia-Erzegovina, Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nell'ambito di massimali tariffari; che, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento in questione, dal momento in cui si raggiungono tali massimali, la Commissione può ripristinare, mediante regolamento e fino al termine dell'anno civile, i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi;

considerando che le importazioni dei prodotti elencati in allegato, originari delle suddette repubbliche beneficiarie delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto mediante imputazione il massimale in questione; che il ripristino

dei dazi doganali applicabili a tali repubbliche per i prodotti in causa è reso necessario dalla situazione del mercato comunitario;

considerando che è opportuno ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 17 dicembre 1994, la riscossione dei dazi doganali, sospesa nel 1994 in virtù del regolamento (CE) n. 653/94, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati in allegato, originari delle Repubbliche di Croazia, Bosnia-Erzegovina, Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1994.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 82 del 25. 3. 1994, pag. 9.